

MODULARIO  
15. Comm. - 60

Mod. 30.

*Ministero dell'Industria e del Commercio  
e dell'Artigianato*

Roma, 18 GEN. 1994

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO INTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI  
servizio centrale delle Camere di Commercio e U.P.P.I.C.A. - Div. 8<sup>a</sup>

Prot. 295287

→ Alle Camere di Commercio, Industria,  
Artigianato e Agricoltura  
LORO SEDI

e p. c. Alla Banca di Roma  
via M. Minghetti, 17  
00187 ROMA

**OGGETTO:** Diritto annuale per le Camere di Commercio (L. n. 51/82  
e successive modificazioni).

La Banca di Roma ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in merito alla questione in oggetto e, più precisamente, circa i criteri da seguire per il versamento del diritto annuale in rapporto alle proprie unità locali (dipendenze), tenuto conto che nel luglio 1992 è intervenuta una fusione per incorporazione tra il Banco di Roma e il Banco di S. Spirito (attualmente Banca di Roma).

Poichè il Banco di Roma ha versato il diritto annuale per l'anno 1992 relativamente a tutte le unità locali e, successivamente alla predetta fusione, la Banca di Roma ha reiterato il versamento per l'anno 1992 per le unità locali precedentemente del Banco di Roma, il citato istituto di credito ne ha chiesto il rimborso limitatamente alla quota sopracitata.

Al riguardo si ritiene che, in conseguenza della fusione per incorporazione, la Banca di Roma non si configura come un nuovo soggetto giuridico e che, in base all'art. 2504 bis del c.c. essa ha assunto i diritti e gli obblighi della società estinta.

La fusione infatti, realizzando una situazione giuridica corrispondente a quella della successione a titolo universale (cfr. Sentt. Cass. Sez. II 13/6/1991 n. 6702; Sez. III 5/7/1993 n. 7321 allegata), comporta il subentro della società, in questo caso incorporante, in tutti i rapporti attivi e passivi della o delle società incorporate, preesistenti alla fusione medesima.

01 '94 16:05

488531

06 67070050CA Dircomm.

003

Mod. 25 P

MODULARIO  
IGA 23

Si deve quindi concludere che, per quanto riguarda il diritto annuale relativo all'anno 1992, essendo stato già versato per le proprie unità locali (dipendenze) dal Banco di Roma, lo stesso non debba essere nuovamente versato dalla Banca di Roma che ha "assorbito" dette unità locali a seguito dell'incorporazione.

Va infine precisato che, laddove si è verificata la "duplicazione" del versamento, questa è stata causata dal fatto che la Società incorporante aveva un presenza meno capillare rispetto alla società incorporata e che, pertanto, in numerose province, dove esistevano filiali del Banco di Roma, il Banco di S. Spirito non esisteva e quindi per iscriversi ha dovuto aprire una nuova posizione presso il Registro ditte, non essendo sufficiente cambiare solo denominazione come è avvenuto nelle province dove era presente.

Si sono infatti verificate due diverse situazioni che hanno probabilmente reso più difficile una corretta valutazione del caso in esame:

- nelle province dove il Banco di S. Spirito non aveva filiali, ma le aveva invece il Banco di Roma, dopo la fusione è stata presentata alla Camera di commercio la denuncia dell'avvenuta incorporazione (mod. AN/4 - Fatti modificativi società) e contestualmente della cessazione (mod. AN/7 - cancellazione ditta individuale e società) delle unità locali del Banco di Roma; la Banca di Roma, pur subentrando in tutti i rapporti, ha dovuto aprire, iscrivendosi, una nuova posizione (mod. AN/2 - Iscrizione di società);

- nelle province dove il Banco di S. Spirito esisteva, fermi restando i sopradescritti adempimenti da parte del Banco di Roma, l'incorporante ha dovuto presentare due modelli AN/4, uno per denunciare l'incorporazione del Banco di Roma, l'altro per denunciare la variazione di denominazione da Banco di S. Spirito a Banca di Roma.

Pertanto, questo Ministero ritiene che la richiesta di restituzione dell'importo del diritto annuale relativo alle filiali del Banco di Roma sia legittima.

IL DIRETTORE GENERALE

